

COMUNE DI FARNESE
(Provincia di Viterbo)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'applicazione del ravvedimento operoso introdotto dall'articolo 13, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472 e s.m.i..

2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto tra ente impositore e contribuente improntato al principio di collaborazione e buona fede.

Articolo 2 – Scopo ed efficacia del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e 7 del D.Lgs 267/2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.

2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.

Articolo 3 – Misura delle sanzioni ridotte.

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di una parte, anche dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

a) ravvedimento sprint: per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

b) ravvedimento breve: per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20) e cioè pari al 1,5% dell'imposta da versare;

c) ravvedimento medio: per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari al 1,67% dell'imposta da versare;

d) ravvedimento lungo: per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta da versare;

e) ravvedimento entro due anni: per omesso e tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,29% dell'imposta da versare;

f) ravvedimento oltre due anni: per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè Pari al 5% dell'imposta da versare.

Articolo 4 – Perfezionamento del ravvedimento

1. Il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale del tributo o della differenza, quando dovuti, degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3.

2. Nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni ovvero di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione o delle comunicazioni, il perfezionamento della regolarizzazione richiede, oltre a quanto previsto dal comma precedente, la presentazione nei medesimi termini della dichiarazione o delle comunicazioni ovvero della dichiarazione o comunicazione integrativa che sanino le irregolarità oggetto del ravvedimento.

Articolo 5 – Cause ostative del ravvedimento

1. Costituisce una causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento e/o verifica da parte dell'Amministrazione di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

2. Non è di ostacolo al ravvedimento operoso l'attività di accertamento afferente ad annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 6 - Norme transitori e finali

1. È abrogata ogni altra disposizione non compatibile con quelle del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione di 15 giorni.

3. Eventuali modifiche legislative a vantaggio dei contribuenti entreranno automaticamente in vigore, senza necessità di formale modifica delle presenti disposizioni regolamentari.